



SENTENZA N. 358/2015

Cron. 1522

**CORTE DI APPELLO  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Sez/Coll: LA

R.G: 324/2014

All'udienza collegiale del giorno 04/06/2015 ore 10:00<sup>02</sup>

**PRESIDENTE** Dr. BRONZINI GIOVANNI  
**Giudice/Consigliere** Dr. SCHIAVONE GAETANO  
**Giudice/Consigliere** Dr. LISCIO SIMONETTA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

**ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
MARIA SIBILANO**

Preliminarmente il Presidente  
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. ....

Il G.R. Dr. ....

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale INPS

Attore (altro) SCCI SPA

Convenuto principale

Avv. FOGGIA ALBERTO

Convenuto principale EQUITALIA CENTRO SPA

E' comparso (per) il procuratore del ricorrente,

E' comparso (per) il procuratore del resistente,

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni  
e chiedono porsì la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

L'avvocato della parte appellante deposita la copia notificata dell'appello.

L'avvocato della parte appellata \_\_\_\_\_ deposita la copia notificata della memoria di costituzione con appello incidentale.

Preliminarmente la Corte dichiara la contumacia dell'appellato \_\_\_\_\_

Per la pratica forense è/sono presente/i il Dott. \_\_\_\_\_

**La Corte si riserva di provvedere nei termini di legge con sentenza.**

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

**Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.**

La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,00

Firenze 04 giugno 2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

*Maria Sibilano*  
Maria Sibilano

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Bronzini  
*G. Bronzini*



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano  
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

La Sezione delle Controversie del lavoro, composta dai sigg. magistrati:

Dr. Giovanni	Bronzini	Presidente
Dr. Gaetano	Schiavone	Consigliere Rel.
Dr. Simonetta	Liscio	Consigliere

Nella causa civile n. 324/14-RG. fra le parti (INPS+1 c/ meglio indicate nella intestazione del verbale d'udienza, ha pronunciato SENTENZA per i seguenti

**MOTIVI**

(ex art. 352, c. 6, Cpc.)

Il Tribunale di Livorno, parzialmente compensando le spese del grado, accoglieva il ricorso del , annullando il ruolo da cui le cartelle notificate dall'Inps, per il recupero di (poca) contribuzione.

Quel Giudice, premesso l'inquadramento teorico degli strumenti posti dall'ordinamento a tutela dei diritti del destinatario di una cartella di pagamento, escluso che la mancata impugnazione di questa possa comportare la trasformazione del termine di prescrizione proprio dei contributi (quinquennale ex L. n. 335/1995) in termine decennale, ne accertava il maturarsi del minore.

Sulla resistenza del , propone appello l'Inps, affidandolo ad un unico articolato motivo che dà rilievo definitivo alla nuova posizione assunta dalla Suprema Corte sul punto.

L'appello non merita accoglimento.

Prende atto questa Corte, infatti, del revirement posto in essere recentissimamente dalla Suprema Corte (C. 4338/14) la quale - sebbene senza un adeguato approfondimento - ha, innanzitutto, disatteso implicitamente il proprio consolidato e risalente principio, non più messo in discussione fin dalla fine degli anni sessanta e secondo cui l'art. 2953 cc. ("*Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi*") non possa trovare applicazione analogica (C. 285/68, arg. ex C. 2032/68). Quindi, ha stabilito, in riferimento proprio ai termini di prescrizione dei diritti definitivamente accertati a mezzo di cartella esattoriale non opposta, l'assoggettamento dei relativi crediti al termine decennale ("*in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.*").

Vero è, piuttosto, che questa Corte - come puntualmente rilevato dall'appellante - ha sempre perseguito la diversa via della necessaria distinzione della intangibilità degli accertamenti basati sul peculiare istituto del giudicato. E, in effetti, in questa direzione pare siano anche le Sezioni Unite (non mentovate nella cit. sentenza del 2014) che, con decisione non certo risalente, aderendo ad un corposo filone interpretativo, hanno statuito che: <<*Secondo quest'ultima giurisprudenza, con la regiodicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Perciò ad esso non si applica il più breve termine di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma l'ordinario termine di prescrizione decennale (C. 1965/96, 5777/89). Se manca*

*una pronuncia giurisdizionale, naturalmente, non può parlarsi di giudicato e, quindi, coerentemente, questa Corte ha chiarito che "L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione" (C. 12263/07)" (C. SU. 25790/09).*

D'altra parte, la novazione (C. 11941/12) operata dalla norma di cui all'art. 2953 cc. si riferisce esclusivamente (vds.) alle sentenze di condanna (benchè generica, come ormai è pacifico 4054/09) e non anche a quelle meramente dichiarative o di accertamento (C. 5121/90), nel mentre è noto che l'atto amministrativo, ha - come detto - solo un contenuto di autoaccertamento, sebbene irretrattabile. Allora, sfugge per quale ragione il credito da esso portato debba seguire la disciplina che l'ordinamento prevede per gli accertamenti resi definitivi per effetto dell'intervento del Giudice, soggetto istituzionalmente terzo, il quale deve comminare, qualora richiesto, anche le conseguenze condannatorie previste dalla legge. Non si capisce, in sintesi, quale sia il dato di fatto intervenuto capace di far perdere al credito contributivo (o tributario) i connotati propri di esso (cfr. ex inverso C. 330/14, conf.: 5837/11) e da distinguerlo, da qualsiasi altro credito che fosse reso certo per via non giudiziaria (: art. 474 n. 3 cpc.) ma ciò nondimeno munito di forza esecutiva [es: riconoscimento notarile del debito per mediazione che, ex art. 2950 cc., si prescrive in un anno] al pari delle cartelle non opposte.


A tali punti della riflessione giurisprudenziale, questa Corte ritiene, quindi, di dover confermare i propri numerosi precedenti (ex multis, cfr. sent. n. 818/2012), aderendo, del pari, alla decisione del primo Giudice che accertando - non contestato - il maturarsi della prescrizione quinquennale e l'inapplicabilità della più lunga e decennale prescrizione derivante da giudicato, ha accolto l'opposizione.

Il sopravvenire del citato revirement (del 2014) in pendenza dell'appello, è giusto motivo per compensare fra le parti le spese del presente grado. Il raddoppio del CU dipende unicamente dal rigetto del gravame.

P. \_\_\_\_\_ Q. \_\_\_\_\_ M.

La Corte rigetta l'appello proposto da INPS e SCCI Spa. avverso la sentenza n. 738 del 15/10/2013 del Tribunale di Livorno. Compensa fra le parti le spese del grado. Sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 1, c. 17, L. n. 228/2012.  
Firenze, 4/06/2015

IL CONSIGLIERE EST.  
(dr. G. Schiavone)



IL PRESIDENTE  
(dr. G. Bronzini)

